

un emendamento, il quale consiste nel porre la parola *raddoppiare* invece di *eguagliare*.

L'onorevole De Blasio Tiberio ha proposto un altro emendamento in questi termini:

« È data facoltà alle provincie di sovrimporre centesimi addizionali all'imposta principale fondiaria, però al limite del 25 per cento della medesima.

« Uguale facoltà è data ai comuni; però qualora la provincia non credesse di usare della sua facoltà interamente, quella dei comuni si estenderà d'altrettanto in guisa che nel complesso la sovrimposta sulla prediale in nessun caso possa oltrepassare il 50 per cento della principale. »

DEPRETIS. Abbiamo fatta la protesta contro gli emendamenti improvvisati.

PRESIDENTE. Ha ragione: si passerà all'emendamento dell'onorevole Piolti-De Bianchi che è in regola, avendolo egli presentato da lungo tempo.

Gli do la parola per isviluppare la sua proposta.

PIOLTI-DE BIANCHI. Scopo del mio emendamento è nulla più che una maggiore chiarezza dell'articolo proposto dalla Commissione.

La Commissione per un lodevole desiderio di concisione fu, a mio avviso, qualche volta un po' troppo laconica, e in quest'articolo potrebbe dar luogo a qualche equivoco, a qualche interpretazione erronea. Bisogna aver presente che qui si ha riguardo ai 7000 circa comuni che compongono il regno d'Italia, tra i quali ve ne hanno moltissimi d'assai piccoli, e dove quindi i consiglieri comunali non hanno tutta quella dottrina che potrebbe desiderarsi da persone incaricate d'amministrazioni civili. Abbiamo in Lombardia, nelle antiche provincie in Sardegna, comunelli di 200, 300, 400 anime; naturalmente quivi non si può trovare un numero di consiglieri abbastanza dotti per poter comprendere e spiegare facilmente le disposizioni delle leggi.

Ora, quest'articolo darebbe, a mio avviso, luogo ad equivoci. Si dice che non si può oltrepassare l'imposta principale coi centesimi addizionali tra comunali e provinciali; ma non si dice in qual modo questi centesimi si debbano ripartire; è un vuoto nella legge, che credo possa dar luogo a male interpretazioni, e possa da parte di qualche comune promuovere il lamento che il Consiglio provinciale, venendo ad imporre egli i centesimi addizionali, venga a troncargli quasi ad esso comune la vita, a togliergli il modo di far fronte alle spese obbligatorie.

Un altro scopo del mio emendamento è di ricordare il principio, già sancito nella legge provinciale e comunale all'articolo 230, che cioè i centesimi addizionali debbano ripartirsi ugualmente su tutte le imposte dirette.

Si dirà: ma appunto perchè questo principio è già portato dalla legge comunale non è necessario ricordarlo qui; ma, lo ripeto, abbiamo molte volte a fare

con piccoli comuni, e la novazione che porta l'attuale legge, la quale stabilisce un limite nei centesimi addizionali in un articolo, ed un altro limite in un altro in misura diversa, può ingenerare il dubbio se questi centesimi addizionali debban ripartirsi proporzionalmente od egualmente sulle imposte principali: da ciò, a mio avviso, l'opportunità di chiarire meglio il concetto.

Un'altra parte del mio emendamento tende a correggere l'articolo proposto dalla Commissione stessa. Essa disse: « non possono i centesimi addizionali raddoppiare l'imposta principale. »

Ora da questa parola *raddoppiare*, che evidentemente dalla Commissione fu adoperata nel senso che, sommando insieme l'imposta principale coi centesimi addizionali, non si possa avere un contributo maggiore del doppio dell'imposta principale medesima, può tuttavia nascere il dubbio, se alle volte i centesimi addizionali non possano formare da soli una cifra doppia dell'imposta principale. E questo mio dubbio lo vedo anche confermato da un altro emendamento stato letto poc'anzi, che proponeva di sostituire la parola *eguagliare* alla parola *raddoppiare*: io proposi la parola *pareggiare*; ma del resto non faccio questione di preferenza tra una parola e l'altra.

Finalmente l'ultimo scopo a cui tende il mio emendamento, ha relazione al fine dell'articolo della Commissione, ove essa dice: « se non dopo avere sperimentata la tassa sul valore locativo. » Con questo inciso si provvede al caso che i centesimi addizionali concessi ai comuni non bastassero a far fronte a tutte le spese; e noi sappiamo dalla relazione stessa della Commissione, che vi hanno comuni in cui i centesimi addizionali sono il doppio e più dell'imposta principale; e questa dolorosa verità l'ha confermata ancora questa mane l'onorevole Pepoli.

Da ciò ne viene la conseguenza che assai probabilmente molti comuni non si troveranno in posizione di far fronte a tutte le spese coi soli centesimi addizionali concessi in via ordinaria da quest'articolo. Allora la Commissione dice che si potranno aggiungere ulteriori centesimi addizionali « previa approvazione della deputazione provinciale. » Ed in questo io sono perfettamente d'accordo con lei. Ma essa dice inoltre che non lo potranno fare, se non dopo aver sperimentata la tassa sul valore locativo. Che l'esperimento della tassa sul valore locativo sia opportuno come freno alle soverchie spese, e che tale tassa debba imporsi, io lo ammetto, e convergo colla Commissione.

Ma che non si possano accordare questi nuovi centesimi, se non dopo averla sperimentata, parmi un inciampo soverchio, perchè può nascerne la difficoltà che un comune, al quale appunto i mezzi concessi da quest'articolo non bastino, si trovi nella necessità di sperimentare quest'imposta sul valor locativo colla certezza, o colla quasi certezza, che non basti neppur essa, per poi qualche anno dopo venire a mettere i